



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schengen/Dublino in breve

Cooperazione internazionale in materia
di sicurezza interna e asilo



Impressum

Edito da	Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE Informazione Palazzo federale Est, CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 22 22 Fax: +41 31 312 53 17 e-mail: europa@ib.admin.ch www.europa.admin.ch
	Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria generale Palazzo federale Ovest, CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 18 18 Fax: +41 31 322 40 82 e-mail: info@gs-ejpd.admin.ch www.dfgp.admin.ch
Realizzazione grafica	Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE Fabritastika Gestaltungsatelier AG
Fonti fotografiche	Ringier SA, Documentazione Archivio federale svizzero Amministrazione federale delle dogane AFD
Tiratura	2100 copie
Distribuzione	UFCL, Distribuzione pubblicazioni CH-3003 Berna www.pubblicazionifederali.admin.ch
	Numero d'ordinazione: 201.353.I
	Disponibile in italiano, tedesco e francese.

Indice

Schengen/Dublino in un colpo d'occhio	4
Controlli efficaci nonostante il passaggio agevolato alle frontiere	6
Controlli rafforzati alle frontiere esterne di Schengen	8
Visto Schengen	10
Lotta alla criminalità grazie alla cooperazione internazionale	12
Cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e di sicurezza	14
Dublino: evitare procedure multiple per le domande d'asilo	16
Sviluppo di Schengen e Dublino	18
Costi della partecipazione della Svizzera a Schengen/Dublino	19

Schengen/Dublino in un colpo d'occhio

La cooperazione tra Stati europei in materia di giustizia, polizia, visti e asilo denominata «Schengen/Dublino»¹ ha alle spalle una lunga storia: è stata avviata quasi a titolo sperimentale nel 1985 da cinque Stati membri dell'allora Comunità europea CE (Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) e da allora si è affermata quale strumento efficace in materia di sicurezza e asilo. L'idea di base è di semplificare il traffico viaggiatori all'interno dello «spazio Schengen» con i suoi circa 500 milioni di abitanti, senza che la sicurezza ne risenta. Con Schengen sono stati sostanzialmente aboliti i controlli delle persone tra gli Stati Schengen, e cioè alle frontiere interne. Contemporaneamente sono stati presi provvedimenti volti a rafforzare la sicurezza interna. Dublino designa una cooperazione che disciplina le competenze per il trattamento delle domande d'asilo, evitando così il proliferare di procedure riguardanti uno stesso richiedente.

Inclusi i Paesi non appartenenti all'UE, i cosiddetti Stati associati, come la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera, attualmente 27 Stati europei partecipano a Schengen. La Gran Bretagna e l'Irlanda hanno mantenuto la propria regolamentazione in materia di controlli alle frontiere e visti (Schengen), mentre la Danimarca recepisce gli sviluppi secondo modalità proprie. Romania, Bulgaria, Cipro e Liechtenstein si stanno preparando a una partecipazione operativa. A Dublino partecipano 30 Stati.



¹ La cooperazione è designata con i nomi delle città di Schengen e Dublino, dove sono stati firmati gli accordi originali il 14 giugno 1985 e il 15 giugno 1990 rispettivamente.

Due constatazioni sono alla base della cooperazione Schengen/Dublino:

- in primo luogo: la lotta contro la criminalità transfrontaliera e il controllo dei movimenti migratori sono importanti obiettivi comuni agli stati europei e
- in secondo luogo: tali problemi possono venir affrontati più efficacemente mediante una stretta collaborazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti.

«Schengen/Dublino» completa le misure di sicurezza e la politica in materia d'asilo dei singoli Stati. Gli assi centrali sono i seguenti:

- norme comuni per i passaggi di frontiera, che agevolano i viaggi all'interno dello spazio Schengen, ma consentono controlli mirati ed efficaci;
- intensificazione della cooperazione transfrontaliera di polizia, in particolare dello scambio di informazioni tra le autorità di polizia;
- politica comune per i visti di breve durata (visti Schengen) e stretta cooperazione tra le autorità consolari (ad es. nella lotta contro la falsificazione di documenti);
- rafforzamento dell'assistenza giudiziaria in materia penale mediante la semplificazione delle procedure e la stretta cooperazione tra le autorità di perseguimento penale nei casi con diramazioni all'estero;
- competenze chiare in materia di trattamento delle domande d'asilo in modo da evitare l'avvio di più procedure per trattare una stessa domanda.

La Svizzera partecipa alla cooperazione «Schengen/Dublino». A partire dalla firma dell'accordo d'associazione, il 26 ottobre 2004, essa prende parte allo sviluppo della cooperazione Schengen. La cooperazione operativa ha preso avvio il 12 dicembre 2008. Negli aeroporti è stata introdotta integralmente il 29 marzo 2009.

Controlli efficaci nonostante il passaggio agevolato alle frontiere

Con Schengen sono stati sostanzialmente aboliti i controlli delle persone alle frontiere svizzere, mentre i controlli delle merci risp. i controlli doganali sono mantenuti. In caso di sospetto di polizia concreto possono tuttavia essere svolti anche controlli delle persone. Nelle regioni di confine sono inoltre stati intensificati i controlli mobili. L'accesso al Sistema d'informazione Schengen (SIS) – un sistema di ricerca di persone su scala europea – rende particolarmente efficaci questi controlli.

Oggi, l'Europa è contraddistinta da una forte compenetrazione economica. L'intensificazione delle relazioni commerciali amplifica la mobilità delle persone e delle merci al di là delle frontiere. Ciò è percettibile anche alle frontiere svizzere, attraversate ogni giorno da circa 1,3 milioni di persone e 700'000 veicoli – tendenza al rialzo. Controllare in modo esaustivo tutte le persone e tutti i veicoli è impossibile – non succedeva neanche prima della partecipazione della Svizzera a Schengen.

Gli Stati Schengen hanno trasferito i controlli dalle frontiere interne a quelle esterne dello spazio Schengen² e li hanno rafforzati. Parallelamente, gli Stati hanno adottato, tra l'altro, le seguenti misure per rafforzare la sicurezza interna:

- intensificazione della cooperazione internazionale tra autorità di polizia e fra autorità consolari,
- intensificazione dello scambio di informazioni di polizia e
- controlli di polizia mirati e mobili all'interno dei confini nazionali e nelle zone di confine.

Con Schengen sono stati aboliti i controlli delle persone effettuati a causa del semplice passaggio della frontiera. Per contro, controlli di polizia puntuali possono continuare a essere svolti. Sono inoltre realizzati controlli mobili all'interno dei confini nazionali e nelle zone di confine. Le esperienze fatte in Svizzera e all'estero mostrano che i controlli imprevisi aumentano il tasso di successo. Grazie all'accesso al Sistema d'informazione Schengen (SIS), i controlli sono inoltre diventati più efficaci.

² Per frontiere esterne di Schengen s'intendono le frontiere aeree, terrestri e marittime tra Stati Schengen e Stati non Schengen (Stati terzi).

Schengen non ha alcuna influenza sui controlli delle merci. Siccome tra la Svizzera e l'UE non vi è unione doganale, le guardie di confine svizzere continuano a controllare i flussi di merci alla frontiera. In caso di sospetto di polizia concreto, nell'ambito di questi controlli, le autorità possono anche controllare le persone e cercare eventuali oggetti rubati, stupefacenti o armi. In senso inverso, il traffico merci dalla Svizzera verso l'UE resta sottoposto a controlli doganali.

In situazioni straordinarie (ad es. in occasione di importanti eventi sportivi, conferenze internazionali o manifestazioni di grande richiamo), la Svizzera – come ogni Stato Schengen – può ripristinare temporaneamente i controlli delle persone alle proprie frontiere nazionali.

Schengen non modifica i requisiti necessari affinché le persone provenienti da Stati dell'UE o dell'AELS possano stabilirsi in Svizzera. Questi requisiti sono disciplinati nell'accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Schengen non modifica neanche le condizioni per il domicilio o la dimora o per l'avvio di un'attività lavorativa per le persone che non possono prevalersi dell'accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone.



Controlli rafforzati alle frontiere esterne di Schengen

La vigilanza rafforzata alle frontiere esterne di Schengen è uno dei capisaldi di Schengen. Anche la Svizzera ha intensificato i controlli nei suoi aeroporti internazionali per i voli in provenienza e a destinazione di Stati al di fuori dello spazio Schengen. La Svizzera partecipa inoltre al Fondo per le frontiere esterne e all'Agenzia FRONTEX per migliorare la protezione delle frontiere esterne.

L'abolizione dei controlli delle persone che varcano le frontiere interne è stata compensata rafforzando le frontiere esterne di Schengen. Tutti gli Stati Schengen sono tenuti ad applicare standard unitari per proteggere le frontiere esterne. Oltre a principi vincolanti sono state elaborate istruzioni pratiche per le forze di sicurezza volte a garantire il rispetto degli standard di sicurezza. Gli Stati Schengen sono sottoposti a verifiche periodiche della qualità dei controlli alle frontiere esterne.

Le uniche frontiere esterne allo spazio Schengen della Svizzera sono situate negli aeroporti con traffico aereo internazionale, principalmente quelli di Zurigo, Basilea e Ginevra. La Svizzera ha rafforzato i controlli in questi aeroporti. I cittadini di Stati terzi provenienti da uno Stato non Schengen sono controllati con il Sistema d'informazione Schengen (SIS): se il SIS segnala un divieto d'entrata o un mandato di ricerca, le autorità sono tenute a negare l'entrata alla persona in questione. I viaggiatori all'interno dello spazio Schengen beneficiano invece di un passaggio di frontiera agevolato. I controlli doganali (ed eventualmente i controlli di polizia delle persone) continuano per contro ad essere effettuati negli aeroporti così come alle frontiere nazionali.

È nell'interesse di tutti gli Stati Schengen proteggere efficacemente le frontiere esterne all'area. Attraverso il Fondo per le frontiere esterne, essi sostengono finanziariamente soprattutto gli Stati con frontiere esterne molto estese. Annualmente, la Svizzera versa circa 9 milioni di euro e riceve in media circa 4,5 milioni di euro, per progetti negli aeroporti e nelle rappresentanze consolari o per grandi progetti informatici riguardanti le frontiere esterne.

L'Agenzia europea FRONTEX sostiene gli Stati Schengen nel proteggere le frontiere esterne, in particolare assumendo funzioni di coordinamento. Realizza inoltre analisi dei rischi, forma le guardie di frontiera e organizza voli comuni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente. Attraverso un apposito pool, gli Stati Schengen mettono a disposizione di FRONTEX guardie di frontiera per missioni speciali.

L'Agenzia per il controllo delle frontiere esterne FRONTEX

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), con sede a Varsavia, ha avviato la sua attività il 3 ottobre 2005.

Nell'ottobre 2010, e su richiesta greca, FRONTEX ha inviato circa 100 guardie di frontiera provenienti da differenti Stati Schengen in missione al confine tra Grecia e Turchia.

Nel marzo 2011, la Svizzera ha partecipato per la prima volta ad un'operazione diretta da FRONTEX nel Sud Italia. Due guardie di confine sono state impiegate dall'Agenzia per reagire all'accesa pressione migratoria in relazione agli eventi in Nord Africa.

www.frontex.europa.eu

Visto Schengen

Il visto Schengen unifica le formalità di visto per chi proviene dall'esterno dello spazio Schengen, ciò che va pure a beneficio del settore turistico svizzero. Prima di rilasciare un visto Schengen, gli Stati membri consultano sistematicamente il Sistema d'informazione Schengen (SIS). Eventuali divieti nazionali d'entrata sono così applicati dalle autorità dell'intero spazio Schengen. Il Sistema d'informazione visti (VIS) migliorerà ulteriormente la base dei dati utili all'esame delle domande.


Grazie alle norme Schengen in materia di visti, i turisti e i viaggiatori d'affari hanno bisogno di un unico visto per l'intero spazio Schengen (per soggiorni fino a tre mesi). Ciò significa che un visto Schengen rilasciato dalla Svizzera è valido in tutti gli Stati Schengen – e viceversa. Prima dell'adesione della Svizzera a Schengen, per una breve tappa nel nostro Paese, molti visitatori avevano bisogno di un visto supplementare – un onere amministrativo e finanziario che costituiva un ostacolo e quindi uno svantaggio competitivo per il turismo svizzero. E non è tutto: i cittadini di Paesi terzi muniti di un titolo di soggiorno valido in Svizzera possono viaggiare negli altri Stati Schengen senza visto per un soggiorno fino a tre mesi.

In pratica, l'armonizzazione della politica dei visti significa:

- oltre alle banche dati nazionali, prima di rilasciare un visto, i servizi competenti consultano anche il SIS, che contiene informazioni di tutti gli Stati Schengen sulle persone a cui non può essere rilasciato alcun visto.
- attraverso una procedura di consultazione automatica, ogni Stato che partecipa alla cooperazione Schengen può impedire, per motivi di sicurezza interna, il rilascio di un visto Schengen da parte di un altro Stato membro.
- presumibilmente a partire dall'ottobre 2011, le rappresentanze svizzere all'estero utilizzeranno inoltre il Sistema d'informazione visti (VIS). Questa banca dati consentirà loro di consultare le domande di visto respinte o annullate. Il fatto che tramite VIS saranno disponibili anche la fotografia e le impronte digitali dei richiedenti, migliorerà inoltre l'identificabilità e aumenterà la sicurezza contro la falsificazione dei visti.

Le rappresentanze consolari degli Stati Schengen si scambiano informazioni sull'ottenimento fraudolento di visti, l'uso di documenti falsi ed eventuali reti di passatori, in modo da poter lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati Schengen possono inoltre rappresentarsi reciprocamente nell'ambito del trattamento delle domande di visti, laddove non dispongono di una rappresentanza all'estero.

Le norme in materia di visti Schengen non modificano le condizioni per il rilascio di visti nazionali (soggiorni a partire da tre mesi) o di permessi di domicilio. Schengen non ha inoltre alcuna ripercussione sulle norme per il rilascio di permessi di lavoro in Svizzera. La politica nazionale in materia d'immigrazione non è quindi toccata da Schengen.



Lotta alla criminalità grazie alla cooperazione internazionale

Le autorità di sicurezza devono poter collaborare al di là delle frontiere per lottare efficacemente contro la criminalità. Devono inoltre poter accedere senza indugio alle informazioni più attuali per intercettare persone o oggetti ricercati. Con Schengen, la cooperazione transfrontaliera e lo scambio d'informazioni di ricerca sono diventati più semplici e più rapidi.

La mobilità transfrontaliera è parte integrante dello stile di vita moderno. Anche la criminalità diventa sempre più mobile. Le autorità di giustizia, di polizia e di frontiera devono quindi poter collaborare al di là delle frontiere e coordinare le loro ricerche.

Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) fornisce alle autorità nazionali di sicurezza le informazioni più attuali sulle persone ricercate dalla polizia, scomparse o oggetto d'un divieto d'entrata, nonché sugli oggetti rubati (ad es. veicoli o documenti d'identità). Il SIS è ormai diventato lo strumento principale di ricerca nello spazio Schengen.

Il SIS:

- consente alle autorità nazionali di diramare un mandato di ricerca «in tempo reale» in tutta Europa;
- consente alle autorità nazionali autorizzate e a Europol di consultare i dati del sistema online, ovunque e in qualsiasi momento.

I dati sono scambiati attraverso uffici centrali nazionali, gli uffici SIRENE, che assicurano un trattamento dei casi standardizzato, rapido e professionale 24 ore su 24. La polizia, il corpo delle guardie di confine e altre autorità autorizzate utilizzano il sistema di ricerca frequentemente e con successo. Nel 2010 hanno consultato il sistema in media circa 220'000 volte al giorno. In Svizzera nel 2009 e nel 2010 sono stati registrati in media 24 riscontri positivi³ al giorno. Su base annua, nel 2010 i riscontri positivi ottenuti in Svizzera sono stati 6322 e quelli ottenuti all'estero sulla base di segnalazioni svizzere 2365. La rapidità della trasmissione delle informazioni attraverso il SIS è essenziale per lottare contro la criminalità sempre più mobile. La protezione dei dati è garantita da norme severe ed uniformi a tutti gli Stati.

³ Per «riscontri positivi» s'intendono le corrispondenze tra i dati immessi e le informazioni già presenti nel sistema.

Esempio di ricerca di persona


Il 3 dicembre 2009 una banca di Alpnach/OW viene rapinata. La polizia dirama immediatamente un mandato di ricerca tramite SIS. Un giorno dopo, il 4 dicembre 2009, una persona sospetta viene controllata su un treno a Gerona, in Spagna. Identificata grazie al mandato di ricerca immesso in SIS è arrestata a fini d'estradizione.

Schengen prevede inoltre la possibilità per la polizia di inseguire o pedinare sospetti al di là delle frontiere nazionali in altri Stati Schengen – a condizione che siano coinvolte le autorità competenti dello Stato in questione. Ciò significa che i criminali non possono sottrarsi a un inseguimento semplicemente fuggendo oltre le frontiere nazionali. In generale Schengen ha portato ad una miglior interconnessione dei servizi da una parte e dall'altra delle frontiere, ad esempio attraverso il distaccamento di ufficiali di collegamento o l'istituzione di centri comuni di cooperazione.

SIS II

Da alcuni anni, gli Stati Schengen stanno sviluppando un Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Nel nuovo sistema, che avrà una maggior capacità del SIS attuale, dovranno poter essere immesse anche fotografie e impronte digitali nonché creati collegamenti tra le varie segnalazioni (ad es. tra una persona ricercata per rapimento e un bambino scomparso). L'accesso ai dati dovrà inoltre essere esteso ad altre autorità che si occupano della sicurezza interna nello spazio Schengen (ad es. Europol, Eurojust).

Lo sviluppo tecnico del SIS II ha riscontrato delle difficoltà, tradottesi in ritardi e costi supplementari. L'avvio dell'attività operativa del SIS II è ora prevista per il 2013 e il costo del suo sviluppo è stimato complessivamente in 160 milioni di euro. Parte dei costi supplementari sarà finanziata attingendo al Fondo per le frontiere esterne.



Cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e di sicurezza

Schengen agevola la cooperazione internazionale tra le autorità di giustizia e polizia, ad esempio nella lotta contro gli abusi in materia di armi e il traffico di stupefacenti.

Schengen semplifica la cooperazione tra i tribunali e le autorità inquirenti degli Stati Schengen nel perseguimento e giudizio di reati: le autorità giudiziarie possono comunicare direttamente senza passare per i ministeri della giustizia e gli atti giudiziari possono essere trasmessi direttamente agli interessati.

Schengen stabilisce inoltre norme minime per lottare contro il traffico d'armi da fuoco e stupefacenti. In Svizzera, Schengen ha comportato un adeguamento della legislazione sulle armi, senza tuttavia mettere in discussione l'attività di cacciatori, tiratori e collezionisti. Le nuove norme si applicano all'acquisto sia in ambito commerciale che tra privati (ad es. permesso d'acquisto d'armi). Indipendentemente dalla provenienza dell'arma (commerciale, privato, eredità) si applicano le stesse condizioni di acquisto: per le armi vietate (ad es. armi da fuoco a raffica) è necessaria un'autorizzazione eccezionale, per le armi soggette ad autorizzazione (ad es. le armi semiautomatiche) è richiesto un permesso di acquisto e le armi soggette all'obbligo di dichiarazione (ad es. le armi da caccia e le armi sportive) devono essere dichiarate a un servizio designato dal Cantone. È inoltre stato introdotto l'obbligo di contrassegnare le armi al momento della fabbricazione, in modo da migliorare la rintracciabilità. La carta europea d'arma da fuoco semplifica le formalità per i cacciatori e i tiratori che intendono partecipare con la propria arma a feste di tiro o manifestazioni di caccia nello spazio Schengen.

Nell'ambito della lotta contro il traffico di stupefacenti, Schengen impone il rispetto di standard minimi. Si tratta sostanzialmente di principi già previsti nel diritto svizzero. È necessario ad esempio confiscare i proventi di reati in materia di stupefacenti e sanzionare penalmente il riciclaggio di denaro.



Dublino: evitare le procedure multiple per le domande d'asilo

La cooperazione Dublino e la banca dati delle impronte digitali Eurodac aumentano l'efficienza nel trattamento delle domande d'asilo. Capita che richiedenti l'asilo presentino una domanda in più Paesi europei. Grazie a Dublino queste domande possono essere identificate e gli interessati indirizzati verso gli Stati competenti.

Oltre alle persone effettivamente perseguitate, cercano asilo in Europa anche persone mosse da motivi puramente economici. I richiedenti l'asilo cui non è riconosciuto lo statuto di rifugiato devono lasciare il Paese nel quale soggiornano, se il rimpatrio è lecito, ragionevolmente esigibile e possibile. Numerosi richiedenti respinti entrano tuttavia nella clandestinità e alcuni di loro presentano una nuova domanda d'asilo in un altro Stato europeo. Queste procedure multiple rappresentano un onere finanziario e amministrativo supplementare.

La cooperazione Dublino si basa sul principio secondo cui ogni domanda d'asilo presentata nello spazio Dublino è di competenza di un unico Stato, che la deve analizzare, e che dovrà decidere se accogliere o meno sul suo territorio il richiedente in questione. Può trattarsi ad esempio del primo Stato in cui è arrivato il richiedente l'asilo⁴, dello Stato che ha già rilasciato un'autorizzazione d'entrata o un visto, o dello Stato in cui la persona ha dei familiari.

Se si constata che una persona ha già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato, questa può esservi ricondotta, in quanto questo Stato rimane responsabile del trattamento della domanda d'asilo e dell'eventuale rimpatrio nel Paese d'origine. La banca dati Eurodac, che contiene le impronte digitali di tutti i richiedenti l'asilo e degli immigrati clandestini, agevola l'applicazione di tali norme.

⁴ L'entrata, ad esempio in caso di immigrazione illegale via mare, è ritenuta comprovata anche in presenza di semplici indizi.

Essendo situata al centro dello spazio Dublino, finora la Svizzera ha potuto consegnare ad altri Stati della zona nettamente più richiedenti l'asilo di quanti ha dovuto accoglierne. Nel 2010, i casi nei quali altri Stati Dublino hanno accettato la competenza per domande inoltrate in Svizzera sono stati oltre 5000. Viceversa, la Svizzera ha accettato la competenza per il trattamento di circa 800 domande. Nel 2010, in Svizzera sono state presentate complessivamente 15'567 domande di asilo.

Grazie a Dublino la Svizzera può risparmiare ogni anno svariati milioni di franchi, grazie alla riduzione del numero delle procedure d'asilo e alla diminuzione dei costi di rimpatrio.



Sviluppo di Schengen e Dublino

La Svizzera è largamente implicata nelle riflessioni e processi decisionali volti a sviluppare la cooperazione Schengen/Dublino, ma non dispone d'alcun diritto di voto.

La cooperazione Schengen/Dublino è continuamente sviluppata, ammodernata e adeguata alle nuove situazioni. È indispensabile che tutti gli Stati partecipanti condividano e applichino le stesse norme e gli stessi standard. In linea di principio, anche la Svizzera recepisce quindi gli sviluppi di Schengen e Dublino, integrandoli nel diritto nazionale, laddove ciò sia necessario.

Nell'ambito della preparazione di nuovi sviluppi rilevanti ai fini di Schengen/Dublino, la Svizzera ha un diritto di partecipazione: i rappresentanti svizzeri partecipano alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'UE e della Commissione europea a tutti i livelli. Ciò consente alla Svizzera d'esprimere le proprie opinioni e d'influenzare il contenuto degli atti normativi. Se la Svizzera non dispone d'alcun diritto di voto formale – tale diritto spetta unicamente agli Stati membri dell'UE – quest'assenza è relativizzata dal fatto che, nella gran maggioranza dei casi, le decisioni sono adottate per consenso.

Per ogni ulteriore sviluppo del diritto relativo a Schengen/Dublino, la Svizzera decide se recepire il nuovo atto normativo e se necessario integrarlo nel diritto nazionale. In genere dispone di un termine fino a due anni per l'attuazione. Ciò le consente di rispettare le procedure decisionali abituali in Svizzera e indire, se necessario, un referendum.

Se la Svizzera rifiuta di recepire uno sviluppo di Schengen/Dublino, le parti cercano congiuntamente una soluzione adeguata per proseguire la cooperazione. Se non è raggiunta alcuna intesa, decade l'intera cooperazione Schengen/Dublino.

Sviluppo di Schengen/Dublino

Tra l'ottobre 2004 (firma dell'accordo) e il marzo 2011 Dublino non ha subito alcun ulteriore sviluppo, mentre per Schengen sono stati adottati 117 nuovi sviluppi. Oltre l'80 per cento degli atti normativi recepiti non aveva carattere vincolante ed è stato sufficiente prenderne atto oppure ha potuto essere approvato dal Consiglio federale autonomamente, data la portata limitata del contenuto. Molti sviluppi riguardano dettagli o aspetti procedurali. Un sesto degli sviluppi di Schengen è stato sottoposto all'Assemblea federale e approvato da quest'ultima. Un referendum contro il recepimento e l'attuazione di uno sviluppo di Schengen è stato lanciato per la prima volta nel 2008, contro l'introduzione del passaporto biometrico. Il progetto è stato accettato in votazione popolare il 17 maggio 2009 con il 50,1 per cento di voti favorevoli.

Il prezzo della partecipazione della Svizzera a Schengen/Dublino

È difficile quantificare o monetizzare i guadagni a livello di sicurezza. Anche i risparmi possono solo essere stimati. I contributi, gli investimenti e le spese d'esercizio dei nuovi strumenti di lavoro di Schengen e Dublino per le autorità di sicurezza e migrazione possono invece essere calcolati più facilmente.

I contributi generali della Svizzera a Schengen e Dublino sono stati di 5,75 milioni di franchi nel 2008, di 2,88 milioni di franchi nel 2009 e di 2,91 milioni di franchi nel 2010.

I contributi al Fondo per le frontiere esterne sono stati di circa 8,4 milioni di franchi nel 2009 e di circa 10,4 milioni di franchi nel 2010. All'Agenzia FRONTEX, la Svizzera ha versato per la prima volta 1,6 milioni di franchi nel 2010; per il 2011 sono preventivati circa 3,8 milioni. Dal Fondo per le frontiere esterne, nel periodo 2010-2013 la Svizzera riceverà circa 4,5 milioni di euro all'anno da destinare a progetti.

Il contributo complessivo della Svizzera, dedotte le entrate provenienti dal Fondo per le frontiere esterne, è stato di 7,81 milioni di franchi nel 2009 e di 11,34 milioni di franchi nel 2010.

Le spese d'acquisto e d'esercizio, prevalentemente per l'informatica (sviluppo del Sistema d'informazione Schengen SIS e del Sistema d'informazione visti VIS), sono ammontate nel 2010 in Svizzera a 71,4 milioni di franchi.

Grazie all'associazione della Svizzera a Dublino, le procedure per le persone che possono essere trasferite in uno Stato Dublino si accorciano in media di quattro mesi. Ciò si traduce in corrispondenti risparmi. Occorre infine menzionare l'effetto dissuasivo che la cooperazione Dublino induce sull'inoltro di nuove domande d'asilo in Svizzera, il che a sua volta comporta ulteriori notevoli risparmi.

Maggiori informazioni e link d'approfondimento su Schengen/Dublino sono disponibili all'indirizzo www.europa.admin.ch/Schengen-Dublino_i.

